

STATUTO

- Organizzazione di Volontariato -

In data 19 novembre 2021, presso la sede sociale ubicata in Villafranca (MB) in Via Federico Confalonieri 102, alle ore 11:00, si sono riunite le seguenti persone :

- Alessia Albano, nata a Trieste il 25/01/1992 e residente a Trieste in Via dell'Industria 24, Cittadina Italiana, CF: LBN LSS 92A65 L424K;
- Ricardo Jose Fernandez Algora, nato a Santander (Spagna) il 28/05/1982 e residente a Santander (Spagna) in Via Castilla n° 2, Cittadino Spagnolo, CF: FRN RRD 82E28 Z131B;
- Valentina Angotti, nata a Monza (MB) il 17/08/1987 e residente a Santander (Spagna) Via Castilla 2, Cittadina Italiana ,CF: NGT VNT 87M57 F704P;
- Gaia Anzolin, nata a Thiene (Vi) il 3/1/1983 e residente in Zanè (Vi) in Via S. Teresa n° 28, Cittadina Italiana ,CF: NZL GAI 83A43 L157B;
- Matilda Zacco, nata a Torino il 2/11/1996 e residente a Modena in Via Cesare Battisti 53, Cittadina Italiana ,CF: ZCC MLD 96S42 L219F;
- Simon Matteo Lauer, nato a Colonia (Germania) il 16/12/1992 e residente a Selva di Val Gardena (Bz) in Via La Selva n° 36, Cittadino Italiano ,CF: LRA SNM 92T16 Z112A;
- Elena Tommasoni, nata a Padova il 10/07/1996 e residente a Torino in Corso Giulio Cesare 6, Cittadina Italiana CF: TMM LNE 96L50 G2441I

Le presenti designano, in qualità di Presidenta dell'Assemblea costitutiva, la Sig.na Valentina Angotti la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.na Alessia Albano, quale Segretaria ed estensore della presente atto.

La presidenta dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto le presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.



Matilda Zacco

Valentina Angotti

Epis delu

Elena Tommasoni



Le presenti, di comune accordo, convengono e stipulano, quanto segue:

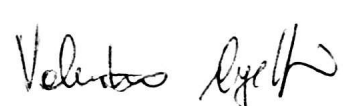
Art. 1 (Costituzione e denominazione) - È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione denominata, NO NAME KITCHEN ODV o alternativamente NNNK. La ODV opera, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale, dell'educazione e sensibilizzazione all'interculturalità, nonché nell'ambito della cooperazione allo sviluppo in contesti di vulnerabilità in Italia, Europa e nel resto del mondo. La Associazione ha durata illimitata. La sede è a Villasanta (Monza e Brianza) in via Federico Confalonieri 102 e potrà essere trasferita, nell'ambito del tessuto nazionale, su decisione del Consiglio Direttivo. Le variazioni di sede nel tessuto nazionale non necessitano di modifica statutaria.

L'ente ha la facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Art. 2 (Normativa applicabile) Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 700 euro.

Art. 4 (Oggetto e finalità) - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

    
Elena Tommasoni Matilde Lacco Valerio Agello Gino delm AD

utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- lo sviluppo di attività di solidarietà internazionale volte allo sviluppo ed all'azione umanitaria in contesti emergenziali. Le azioni si sviluppano in Italia, in Europa e nel resto del mondo in contesti di evidente fragilità in difesa dei diritti delle categorie vulnerabili, della cittadinanza attiva, dell'educazione allo sviluppo ed alla promozione dell'autonomia (economica ed emozionale) delle suddette categorie vulnerabili come donne, minori, anziani, persone migranti, richiedenti asilo, sfollati, persone con disabilità o a rischio di esclusione.
- Supportare le persone in condizioni di esclusione sociale, marginalità e povertà senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione, classe sociale e supportando l'integrazione sociale, politica ed economica dei suddetti soggetti.
- Agire in contesti emergenziali in cui è necessaria una risposta rapida e coerente ai bisogni delle persone in condizioni di vulnerabilità. I bisogni delle categorie vulnerabili sono ascoltati nel rispetto dell'ambiente e dell'ecologia.
- Promuovere campagne, eventi culturali, di sensibilizzazione, d'educazione ed informazione su temi quali: pace, disarmo, salute, infanzia, ambiente, parità di genere, giustizia sociale, diritti umani, uguaglianza, rispetto fra le persone, diritto a migrare. L'utilizzo dell'arte, nelle sue svariate forme quali arte visive, arte digitale, arte grafica, pittura, cinema, teatro, musica, verrà applicata nell'ambito di tali iniziative promosse in collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni culturali e/o senza fini di lucro.
- Promuovere i diritti umani, in particolare il diritto a migrare, a chiedere asilo ed all'accoglienza. Nonché il diritto di accedere alle risorse locali ed ai servizi si

 Maria Lucca
Eleonora Mazzini Volontaria Aperta

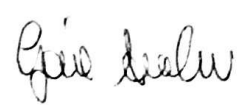
 Luigi Lucca


base (es, istruzione, sanità) allo scopo di raggiungere l'autonomia economica ed emozionale.

- Promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di microcredito.
- Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti per la realizzazione delle attività dell'ente e nell'ambito dei propri scopi.
- Realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca; pubblicare saggi, opuscoli, libri e materiale multimediale che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
- Realizzare e promuovere studi, progettazioni e ricerche idonei ed in linea con gli scopi dell'ente.
- Promuovere programmi di volontariato, nazionale ed internazionale, consoni ed affini alle attività proposte. L'ente sostiene sinergie e cooperazione con istituti universitari ed enti educativi per lo sviluppo di tironi formativi.
- Curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione e coinvolgimento di personale tecnico e professionale nelle attività dell'ente.
- Promuovere l'azione in cooperazione con altre entità ed ONG attive in ambiti similari a quelli in cui opera NNC al fine di supportare sinergie volte alla realizzazione di programmi congiunti
- Aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono valori e scopi affini a quelli dell'ente.
- Accogliere altre tipologie di attività in linea con i valori e l'azione proposta dall'ente.

2.1 Per raggiungere le finalità di cui sopra l'ente potrà partecipare a consorzi, associazioni, imprese sociali ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi.

L'ente potrà svolgere ogni attività necessaria per il raggiungimento dello scopo istituzionale, incluse le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, mobiliari

   
Elena Tommasoni Valeria Lepth 

al fine di supportare sinergie volte alla realizzazione di programmi congiunti

- Aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono valori e scopi affini a quelli dell'ente.
- Accogliere altre tipologie di attività in linea con i valori e l'azione proposta dall'ente.

2.2 Per raggiungere le finalità di cui sopra l'ente potrà partecipare a consorzi, associazioni, imprese sociali ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi.

L'ente potrà svolgere ogni attività necessaria per il raggiungimento dello scopo istituzionale, incluse le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, volte al perseguimento dello scopo istituzionale stesso; nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione Associati) - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

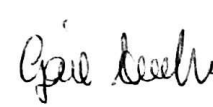
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare


Elena Tommasi


Martina


Valente


Gino


Gino


Gino

vulnerabili sono ascoltati nel rispetto dell'ambiente e dell'ecologia.

- Promuovere campagne, eventi culturali, di sensibilizzazione, d'educazione ed informazione su temi quali: pace, disarmo, salute, infanzia, ambiente, parità di genere, giustizia sociale, diritti umani, uguaglianza, rispetto fra le persone, diritto a migrare. L'utilizzo dell'arte, nelle sue svariate forme quali arte visive, arte digitale, arte grafica, pittura, cinema, teatro, musica, verrà applicata nell'ambito di tali iniziative promosse in collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni culturali e/o senza fini di lucro.
- Promuovere i diritti umani, in particolare il diritto a migrare, a chiedere asilo ed all'accoglienza. Nonché il diritto di accedere alle risorse locali ed ai servizi si base (es, istruzione, sanità) allo scopo di raggiungere l'autonomia economica ed emozionale.
- Promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di microcredito.
- Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti per la realizzazione delle attività dell'ente e nell'ambito dei propri scopi.
- Realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca; pubblicare saggi, opuscoli, libri e materiale multimediale che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
- Realizzare e promuovere studi, progettazioni e ricerche idonei ed in linea con gli scopi dell'ente.
- Promuovere programmi di volontariato, nazionale ed internazionale, consoni ed affini alle attività proposte. L'ente sostiene sinergie e cooperazione con istituti universitari ed enti educativi per lo sviluppo di tirocini formativi.
- Curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione e coinvolgimento di personale tecnico e professionale nelle attività dell'ente.
- Promuovere l'azione in cooperazione con altre entità ed ONG attive in ambiti similari a quelli in cui opera NNK

Michela Lacco

Eleonora Ammoseri

Valentina GpH

GpH Laco

integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati) - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare

[Handwritten signatures and initials]
Elvira Tommesoni Valerio Ruffa C. P. C. P. A. A.

i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato) - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 Matilda Leco
Elena Tommesoni Valente GfH

 Cipriello


Art. 6 (Organi)- Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- la presidentia.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea) - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee si possono svolgere sia presso la Sede Sociale, che presso qualunque altro luogo, oppure anche mediante mezzi informatici quali video o audio conferenze.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via mail o altre applicazioni quali WhatsApp, Telegram) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

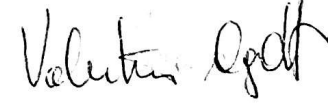
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli


Elena Tanino


Maria Lazzaro


Valentin Ogil


Gabriele


A. A.

organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associate presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 8 (Organo di amministrazione) - L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:


Elena Tommasini


Valeria D'Amico


Paolo De Luca



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Gratias

Elena Tommasi

Maria Rosa

Valeria Rychk

7. Cpis belu
Al D

Art. 9 (Presidente) - La presidentia rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La presidentia dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la presidentia convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. La presidentia convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce la presidentia in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni .

Art. 10 (Organo di controllo) - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito


Elena Tommasini
Martina Lacco
Valente Spelti
Giulio De Luca


registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale dei conti) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio) - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche) - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da

Eleonora Tommasini *Matilde Lacco* *Valeria Eppli* *Cpio Lelu*
Eleonora Tommasini *Valeria Eppli*

attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 (Bilancio di esercizio) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

Art. 16 (Libri)- L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta al Presidente, il quale avrà 30 giorni di tempo per esibire, anche via mail, tutti i libri associativi.

Art. 17 (Volontari) - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Eleonora Tommasoni
Gina

Matilde Loco
Valeria Lytt

R. Gio Belu
~~DA~~

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18(Lavoratori) - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
- In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


Elena Tannasari

Martina Laro

Voluntari

7

Gian Luca



Art. 20 (Rinvio) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Signature]
 Eleonora
 Matilde
 Valeria
 17.

[Signature]

[Signature]

Registrato a Trieste il 30 MAR. 2022 al n. 1173
 Serie 3 - Liquidati € 200,00
 (Euro Duecento/00)
 Versati il 28-03-22

IL DIRETTORE

[Signature]
 L. ADDETTO
 Luca Brindani

